

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3122

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati ALOI, RALLO, POLI BORTONE

Presentata il 2 agosto 1985

Norme per l'immissione in ruolo degli insegnanti che hanno conseguito l'idoneità per l'accesso ai ruoli della scuola elementare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge non ubbidisce ad alcuna logica di settore o ad una visione clientelare. Tende invece a sanare una situazione insostenibile dopo che alcune leggi — la n° 270 del 1982 e la n° 326 del 1984 — hanno, in maniera parziale e disorganica, affrontato il problema della immissione in ruolo, venendo però a tenere escluse alcune categorie, come quella dei maestri elementari che hanno conseguito già l'idoneità e spesso sono in possesso addirittura di più idoneità. Esistono, inoltre, idonei anche in possesso di laurea in

pedagogia e la cui destinazione è opportuno che sia orientata verso i posti di sostegno, anche in considerazione del recupero del discorso della professionalità. Ed in tal senso si muove questa iniziativa, dal momento che la destinazione degli insegnanti in questione va orientata verso la assegnazione degli stessi in posti di sostegno. La proposta attuale si muove pertanto in un'ottica che costituisce la più evidente dimostrazione di come si possa eliminare un inconveniente giuridico, dovuto all'attuale esclusione della categoria degli insegnanti elementari in questione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti elementari che abbiano conseguito in pubblici concorsi l' idoneità per l'accesso ai ruoli della scuola elementare hanno diritto alla nomina in ruolo.

ART. 2.

Gli insegnanti che hanno diritto alla immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono nominati una volta esaurite le graduatorie previste dalle leggi 20 maggio 1982, n. 270, 25 agosto 1982, n. 604, e 16 luglio 1984, n. 326.

ART. 3.

Gli insegnanti aventi titolo all'immissione in ruolo devono presentare domanda al provveditore agli studi della provincia prescelta.

Alla domanda redatta in carta legale vanno allegati i titoli attestanti il diritto all'immissione in ruolo.

La firma dell'aspirante all'immissione in ruolo deve essere autenticata in conformità delle norme della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 4.

I provveditori agli studi valutano i titoli secondo la tabella allegata alla presente legge.

Sulla base del punteggio attribuito ad ogni singolo aspirante è compilata la graduatoria per l'immissione in ruolo.

Il possesso del diploma di laurea in pedagogia, o di titoli di specializzazione o di differenziazione didattica dà diritto, a parità di punteggio, a precedenza nella nomina.

ART. 5.

Le nomine in ruolo hanno luogo a partire dall'anno scolastico 1985-1986.

L'utilizzazione del personale nominato è disposta su tutti i posti vacanti di diritto e di fatto.

ALLEGATO

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Concorsi:

a) per l'inclusione in graduatorie di merito in pubblici concorsi per esami per l'accesso a ruoli diversi da quello in cui si chiede la immissione: punti 13; per ogni punto superiore al minimo si aggiunge un coefficiente di punti 0,10;

b) per l'inclusione in graduatorie di merito in pubblici concorsi per esami per l'accesso al ruolo in cui si chiede l'immissione vengono attribuiti punti 26 più un coefficiente di punti 0,20 per ogni punto superiore al minimo.

Titoli di studio:

a) per l'abilitazione magistrale: punti 12 ed un coefficiente di punti 0,20 per ogni punto superiore al minimo;

b) laurea: per ogni diploma di laurea punti 15 e un coefficiente di punti 0,20 per ogni voto superiore al minimo;

c) diplomi di specializzazione: punti 2 per ogni diploma riconosciuto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Titoli di servizio:

a) per ogni anno di servizio: punti 2;

b) per ogni mese o frazione superiore a 16 giorni: punti 0,5.